

**COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE  
INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA**

**NORMA DI COMPORTAMENTO N. 211**

**TRATTAMENTO FISCALE DELLE RISERVE IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA**

**Massima**

Le riserve in sospensione d'imposta si suddividono in due categorie, quelle soggette ad imposizione in qualsiasi caso di utilizzo e quelle soggette ad imposizione solo in caso di attribuzione ai soci. Per le riserve del secondo tipo (quali, ad esempio, le riserve di rivalutazione) il loro utilizzo in qualunque ipotesi diversa dalla attribuzione ai soci non comporta l'emersione di reddito imponibile, né in capo alla società né in capo ai soci.

o\*o\*o\*o\*o

Le norme in materia di rivalutazione dei beni di impresa contengono specifiche previsioni in merito alla necessità di appostare nel bilancio delle società che procedono alla rivalutazione dei propri beni una apposita riserva. Nel caso la rivalutazione sia a pagamento con conseguente riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio tale riserva viene definita "in sospensione di imposta"<sup>1</sup>. In merito si rammenta che al paragrafo 78 del Principio Contabile OIC n. 16, nonché al paragrafo 83 del Principio contabile n. 24, è precisato che "*l'effetto netto della rivalutazione non costituisce un provento ed è accreditato tra le riserve di patrimonio netto, alla voce AIII "Riserve di rivalutazione"*". In coerenza con quanto previsto dai principi contabili, le norme attuative delle disposizioni in materia di rivalutazione dei beni di impresa<sup>2</sup> dispongono che la riserva di rivalutazione sia rappresentata dall'importo iscritto nel passivo del bilancio o del rendiconto in contropartita dei maggiori valori attribuiti ai beni rivalutabili al netto dell'imposta sostitutiva dovuta. Tutte le leggi di rivalutazione con pagamento di una imposta sostitutiva hanno previsto che è soltanto l'ipotesi di attribuzione ai soci del saldo attivo di rivalutazione mediante distribuzione della riserva di rivalutazione in sospensione di imposta, ovvero mediante riduzione del capitale sociale in precedenza aumentato per effetto dell'appostazione della riserva in questione, a essere suscettibile di generare materia imponibile in capo alla società ed ai soci. Le leggi di rivalutazione successive al 2000 hanno disciplinato tale ipotesi tutte richiamando le previsioni di cui all'art. 13, c. 3, della legge n. 342 del 2000. La *ratio* di tale norma è che l'agevolazione rappresentata dal riconoscimento dei maggiori valori fiscali a fronte del pagamento di una imposta sostitutiva viene concessa solo fino a quando tali maggiori valori restano al servizio dell'impresa o vengono per essa utilizzati (come nel caso della

---

<sup>1</sup> In tal senso, può essere assunto come paradigma di riferimento normativo, l'art. 13 della legge n. 342 del 2000 in base al quale: "*1. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite ai sensi degli articoli 10 e 11 deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla presente legge, con esclusione di ogni diversa utilizzazione. 2.. La riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile. In caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite, non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria, non applicandosi le disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile. 3. Se il saldo attivo viene attribuito ai soci o ai partecipanti mediante riduzione della riserva prevista dal comma 1 ovvero mediante riduzione del capitale sociale o del fondo di dotazione o del fondo patrimoniale, le somme attribuite ai soci o ai partecipanti, aumentate dell'imposta sostitutiva corrispondente all'ammontare distribuito, concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente e il reddito imponibile dei soci o dei partecipanti.*"

<sup>2</sup> Si pensi, ad esempio, a quanto previsto dall'art. 9 del DM n. 162 del 2001, norma di attuazione dell'art. 13 della legge n. 342 del 2000.

copertura di perdite), mentre l'agevolazione viene meno nel caso in cui tali maggiori valori fuoriescano dall'esercizio dell'impresa in quanto attribuiti ai soci<sup>3</sup>. Tale regime fa sì che le riserve di rivalutazione rientrino nel novero delle riserve in sospensione d'imposta. In particolare, quelle di rivalutazione (con pagamento di una imposta sostitutiva) sono, per espressa previsione normativa, riserve in sospensione d'imposta imponibili solo in caso di distribuzione, che si differenziano quindi da quelle imponibili in ogni caso di utilizzo<sup>4</sup>. Nel caso di rivalutazioni gratuite, senza riconoscimento del maggior valore fiscale dei beni rivalutati, la riserva di rivalutazione rappresenta invece una normale riserva di utili e non è in sospensione d'imposta<sup>5</sup>. Con separata disposizione le varie leggi di rivalutazione hanno inoltre sempre previsto che in caso di riduzione della riserva di rivalutazione per ragioni diverse dalla imputazione a capitale sociale, tale riserva può essere ridotta solo con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'art. 2445 c.c.<sup>6</sup>, ed inoltre che in caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria. Le leggi di rivalutazione successive al 2000 hanno disciplinato tale ipotesi tutte richiamando le previsioni di cui all'art. 13, c. 2, della legge n. 342 del 2000. Le previsioni di cui al secondo comma dell'art. 13, della legge n. 342 del 2000, in tema di vincoli alla riduzione della riserva di rivalutazione, e quelle di cui al terzo comma del medesimo articolo, in tema di conseguenze fiscali dell'attribuzione ai soci delle riserve di rivalutazione in sospensione d'imposta, sono previsioni normative che hanno una diversa portata applicativa, dal che consegue che non sempre trovino entrambe applicazione. In particolare, mentre il secondo comma trova applicazione in qualunque caso di riduzione del saldo attivo di rivalutazione, il terzo comma si applica nel solo caso in cui la riduzione del saldo attivo di rivalutazione sia dovuta all'attribuzione dello stesso ai soci. Ne deriva, quindi, che ogni riduzione della riserva di rivalutazione in sospensione d'imposta per ipotesi diverse dalla sua attribuzione ai soci è disciplinata solo dal secondo comma dell'art. 13, della legge n. 342 del 2000, e non anche dal terzo comma di tale articolo. Tali utilizzi della riserva di rivalutazione in sospensione d'imposta (diversi dall'attribuzione ai soci) non hanno quindi alcuna conseguenza sul reddito della società e, tantomeno, su quello dei soci<sup>7</sup>. Rientra in tale tipologia di utilizzo l'ipotesi (abbastanza frequente) di riduzione o annullamento della riserva di rivalutazione in sospensione d'imposta per eliminare un disavanzo di fusione non imputabile a maggior valore delle attività o ad avviamento<sup>8</sup>. A diverse conclusioni, naturalmente, si deve giungere in quelle ipotesi in cui le norme di riferimento prevedano espressamente che la fiscalità latente si manifesti a fronte di ogni utilizzo della riserva<sup>9</sup> essendo ovviamente differente l'ipotesi in cui la disposizione di legge faccia riferimento, partitamente, al termine "utilizzo" rispetto al termine "attribuzione".

---

<sup>3</sup> Salvo il caso in cui la riserva di rivalutazione sia affrancata mediante il pagamento di una ulteriore imposta sostitutiva, affrancamento che la trasforma in una ordinaria riserva di utili.

<sup>4</sup> Le due diverse categorie di riserve in sospensione di imposta sono chiaramente richiamate al comma 5 dell'art. 172 del D.P.R. n. 917/1986, che disciplina la ricostituzione delle riserve in caso di fusione.

<sup>5</sup> In tal senso, dell'Agenzia delle Entrate, si vedano i punti 4 e 8 della Circolare 19 marzo 2009, n. 11/E e il punto 5 della C.M. 6 maggio 2009, n. 22/E.

<sup>6</sup> Che disciplina la riduzione del capitale sociale nelle società per azioni.

<sup>7</sup> In senso conforme si veda il Documento Interpretativo 7 dell'OIC, par. 22, ove si legge: "*Nel caso in cui la riserva non sia affrancata, tale riserva sarà soggetta a tassazione solo in caso di distribuzione della riserva stessa ai soci*".

<sup>8</sup> Sono dunque non condivisibili le conclusioni raggiunte in via interpretativa dall'Amministrazione finanziaria con la Risposta n. 316 del 2019, secondo le quali la riduzione di una riserva di rivalutazione costituita ai sensi dell'art. 15 del D.L. n. 185 del 2008 (che disponeva espressamente l'applicazione del già richiamato art. 13 della legge n. 342 del 2000) effettuata per eliminare un disavanzo da annullamento non imputabile a maggior valore delle attività o ad avviamento, comporta la tassazione dell'importo della riserva di rivalutazione così utilizzato. Tali conclusioni sono erronee perché l'imputazione del disavanzo da annullamento a riduzione della riserva non rappresenta in alcun modo una forma di attribuzione della riserva ai soci, essendo l'attribuzione ai soci l'unica ipotesi dalla quale, ai sensi dell'art. 13, c. 3, della legge n. 342 del 2000, consegue la tassazione in capo alla società ed ai soci. Analogamente non condivisibile è la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. V, del 8 marzo 2017, n. 5943, che giunge alle medesime conclusioni dell'Agenzia delle Entrate ora richiamate. Tale sentenza, in particolare, fa confusione sulla portata del secondo e del terzo comma dell'art. 13, della legge n. 342 del 2000, ed i Giudici erroneamente ritengono che le disposizioni del terzo comma si applichino in qualunque caso di utilizzo della riserva di rivalutazione diverso dalla copertura delle perdite d'esercizio, mentre il dettato normativo è chiaro nel prevedere che le disposizioni di tale terzo comma si applicano esclusivamente in caso di attribuzione del saldo attivo di rivalutazione ai soci.

<sup>9</sup> Si pensi a quanto previsto, a titolo di esempio, dall'articolo 33, comma 9 della legge n. 413 del 1991 (riserva da condono) ove la formula normativa utilizzata, differente da quanto previsto dall'articolo 13, comma 3, della legge 342 del 2000 sopra riportato, prevedeva che il saldo doveva essere accantonato in apposito fondo e concorre alla formazione del reddito nel periodo di imposta e nella misura in cui sia comunque utilizzato.